

# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

**DELIBERA N. 152/15/CONS**

**ESPOSTO PRESENTATO DA FRATELLI D'ITALIA-ALLEANZA  
NAZIONALE PER LA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI A TUTELA DEL  
PLURALISMO DELL'INFORMAZIONE DA PARTE DELLA SOCIETA' LA7  
S.R.L. NEI PERIODI NON ELETTORALI**

## **L'AUTORITÀ**

NELLA riunione del Consiglio del 25 marzo 2015;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – n. 177 del 31 luglio 1997, e, in particolare, l’art. 1, comma 6, lett. b), n. 9;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”, ed, in particolare, gli artt. 3 e 7;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*”;

VISTA la delibera n. 200/00/CSP del 22 giugno 2000, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione nei periodi non elettorali*”;

VISTA la delibera n. 22/06/CSP del 1 febbraio 2006, recante “*Disposizioni applicative delle norme e dei principi vigenti in materia di comunicazione politica e parità di accesso ai mezzi di informazione nei periodi non elettorali*”;

VISTA la delibera n. 243/10/CSP del 15 novembre 2010, recante “*Criteri per la vigilanza sul rispetto del pluralismo politico e istituzionale nei telegiornali diffusi dalle reti televisive nazionali*”;

VISTA la delibera n. 401/10/CONS del 22 luglio 2010 recante “*Disciplina dei tempi dei procedimenti*”;

VISTE le sentenze del Consiglio di Stato nn. 6066 e 6067 del 9 ottobre 2014 e depositate in data 10 dicembre 2014;

## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

VISTO l'esposto pervenuto in data 24 ottobre 2014 (prot. n. 54352) con il quale l'on. Fabio Rampelli, in qualità di capogruppo di Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale presso la Camera dei Deputati e l'on. Giorgia Meloni, in qualità di Presidente nazionale di Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale, hanno segnalato la presunta violazione "*da parte delle maggiori reti di emittenza radiotelevisiva pubbliche e private*" dei principi di pluralismo informativo e parità di trattamento in danno del soggetto politico da essi rappresentato nei telegiornali e nei programmi extra-tg nei primi otto mesi del 2014. In particolare gli esponenti denunciano che i dati relativi al pluralismo politico-istituzionale pubblicati sul sito dell'Autorità "*evidenziano una cronica sotto-rappresentazione del partito Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: i tempi fruiti oltre ad essere inferiori a quelli che dovrebbero vedersi riconosciuti in forza del risultato conseguito in occasione delle ultime consultazioni elettorali (sia nazionali, sia [...] europee)*" avrebbero impedito a tale forza politica "*di esprimere compiutamente il proprio programma politico*" determinando un serio danno in termini di orientamento di voto. I segnalanti chiedono, pertanto, all'Autorità di "*attivarsi immediatamente al fine di garantire la corretta applicazione della legge 28/2000, invitando le reti televisive al rispetto del pluralismo informativo e prevedendo il riconoscimento di spazi congrui per il soggetto politico Fratelli d'Italia*";

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento notificata in data 27 ottobre 2014 (prot. n.54633) con la quale è stato assegnato alla società La7 S.r.l. (nel prosieguo anche "La7") il termine di venti giorni per la presentazione di memorie, giustificazioni o scritti difensivi, nonché della motivata richiesta di essere sentiti in merito alle doglianze contenute nell'esposto *de quo*;

VISTA la memoria pervenuta da La7 in data 14 novembre 2014 (prot. n.58330) nella quale la società ha esposto le proprie controdeduzioni in ordine alle doglianze dell'esponente;

CONSIDERATO che La7 nella propria memoria difensiva ha rappresentato quanto segue:

- la l. 28/2000, stabilisce all'art. 2, comma 2, la netta separazione tra comunicazione politica (tribune elettorali, dibattiti) e i notiziari e i programmi di approfondimento giornalistico, imponendo vincoli stringenti, di natura quantitativa, che riflettano la rappresentanza parlamentare e /o il consenso elettorale dei soggetti politici, soltanto alla comunicazione politica;
- la comunicazione politica si pone l'obiettivo di garantire parità di accesso alle forze politiche nella loro comunicazione verso il pubblico, comunicazione che ha il preciso intento di orientare la scelta dell'elettore; l'informazione si pone l'obiettivo di informare, con la mediazione del giornalista, la collettività di fatti di interesse pubblico e come tale deve essere obiettiva, completa e imparziale, non soggetta a vincoli a priori;

## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

- solo in occasione delle consultazioni elettorali, sono ammesse limitazioni al libero diritto di informazione e di cronaca;
- in periodo non elettorale, è l'informazione a prevalere sulla comunicazione politica, e vincoli stringenti non trovano giustificazione e si sostanziano in restrizioni al diritto di informare e di essere informati, oltre che alla libera manifestazione del pensiero e alla libertà di opinione delle emittenti. L'informazione ha infatti il dovere di informare la collettività sui fatti e sui risultati della politica. L'applicazione di rigidi criteri quantitativi applicati ai notiziari e ai programmi di approfondimento (tempo di parola, di notizia e di antenna) sarebbe pertanto in aperta violazione della legge);
- è del tutto evidente che se tali rigidi criteri fossero applicati in periodo non elettorale, si sottoporrebbe il sistema radiotelevisivo ad una "*par condicio permanente*", con una sorta di diritto di accesso ai tg e ai programmi di approfondimento informativo, in palese contrasto con la stessa essenza dell'informazione che è legata all'attualità e alla rilevanza delle notizie diffuse. Il rispetto di un equilibrio nella rappresentazione completa del quadro politico è cosa ben diversa dalla richiesta del rispetto del tempo di parola e del tempo di notizia ed incide sulle modalità concrete di costruzione dei notiziari e dei programmi di informazione, andando ben oltre gli obblighi di un comportamento obiettivo ed imparziale;
- La7 respinge il contenuto negli esposti, sottolineando il pieno rispetto della normativa vigente in materia di pluralismo informativo e politico;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 3 del Testo unico sono principi fondamentali del sistema radiotelevisivo la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, l'obiettività, la completezza, la lealtà e l'imparzialità dell'informazione e che, ai sensi del successivo art. 7, l'attività di informazione radiotelevisiva costituisce un servizio di interesse generale che deve garantire la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, in modo tale da favorire la libera formazione delle opinioni e l'accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informazione e di propaganda elettorale in condizioni di parità di trattamento e di imparzialità, nelle forme e secondo le modalità indicate dalla legge e che l'Autorità deve rendere effettiva l'osservanza dei principi stabiliti dal Testo unico nei programmi di informazione e di propaganda delle emittenti radiotelevisive e dei fornitori di contenuti in ambito nazionale;

CONSIDERATO che tali disposizioni devono essere lette alla luce delle indicazioni date dalla giurisprudenza costituzionale e, in particolare, dalla sentenza 7 maggio 2002 n. 155 con cui la Corte ha evidenziato che "*il diritto all'informazione, garantito dall'art. 21 della Costituzione, [è] qualificato e caratterizzato, tra l'altro, sia dal pluralismo delle fonti cui attingere conoscenze e notizie – così da porre il cittadino*

## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

*in condizione di compiere le proprie valutazioni avendo presenti punti di vista e orientamenti culturali e politici differenti – sia dall'obiettività e dall'imparzialità dei dati forniti, sia infine dalla completezza, dalla correttezza e dalla continuità dell'attività di informazione erogata". "Il diritto alla completa ed obiettiva informazione del cittadino appare dunque" - prosegue la Corte - "tutelato in via prioritaria soprattutto in riferimento a valori costituzionali primari, che non sono tanto quelli [...] della pari visibilità dei partiti, quanto piuttosto quelli connessi al corretto svolgimento del confronto politico su cui in permanenza si fonda [...] il sistema democratico";*

CONSIDERATO che con la citata delibera 243/10/CSP l'Autorità ha definito i criteri per la vigilanza e la valutazione del rispetto del pluralismo politico ed istituzionale nei telegiornali, disponendo in particolare che, avuto riguardo ai parametri sui quali si fonda la rilevazione, costituiti dal tempo di notizia, dal tempo di parola e dal tempo di antenna, ai fini della valutazione riveste peso prevalente, ancorché non esclusivo, il tempo di parola attribuito a ciascun soggetto politico o istituzionale;

CONSIDERATO che, secondo quanto previsto nella medesima delibera, nei periodi non interessati da campagne elettorali l'Autorità pubblica mensilmente i dati di monitoraggio relativi ai telegiornali esaminati ed effettua d'ufficio la valutazione del rispetto del pluralismo politico-istituzionale da parte di ciascun telegiornale sottoposto a monitoraggio nell'arco di un periodo più ampio, ossia di un trimestre, affinché ciascuna testata, secondo la propria autonoma linea editoriale e nell'esercizio del diritto-dovere di cronaca, assicuri il rispetto della parità di trattamento tra forze politiche omologhe, dando peraltro conto dei principali fatti di cronaca politico-istituzionale intervenuti nel periodo considerato;

CONSIDERATO che la Corte costituzionale nella citata sentenza n. 155/2002 ha evidenziato la diversità ontologica tra i programmi appartenenti all'area dell'informazione e quelli di comunicazione politica e che tale orientamento è stato ribadito anche dal giudice amministrativo. In particolare Tar Lazio-Sezione Terza *Ter*, con le ordinanze 11 marzo 2010, n. 1179 e n. 1180, e le successive sentenze del 13 maggio 2010, n. 11187 e n. 11188, ha ritenuto non conforme all'art. 2 della legge n. 28 del 2000 una disciplina che estenda all'informazione le regole dettate per la comunicazione politica;

CONSIDERATO che il Consiglio di Stato nelle sentenze 10 dicembre 2014, n. 6066 e n. 6067, nel condividere quanto affermato dal Tar Lazio nelle sentenze 4 febbraio 2014 n. 1392 e n. 1394, ha concluso che: (i) *"non vi è una fonte legislativa che disciplini i programmi di informazione trasmessi in periodi non elettorali, prevedendo obblighi di proporzionale ripartizione numerica delle presenze degli esponenti dei partiti politici"*; (ii) la valorizzazione della libertà di informazione comporta una netta distinzione tra programmi di informazione e di comunicazione politica ed il ricorso, al fine di valutare il rispetto dei principi di parità di trattamento ed imparzialità tra i diversi soggetti politici, contemplati all'art. 7, comma 2, *lett. c)*, del Testo unico, ad un'analisi

## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

basata esclusivamente su “*criteri qualitativi [...] analizzando il tipo di programma, le modalità di confezionamento dell'informazione, la condotta dei giornalisti, l'apertura della trasmissione alla discussione dei diversi punti di vista e alla rappresentazione di plurali opinioni politiche, il carattere veritiero e completo delle informazioni fornite*”; (iii) “*la contemperazione tra la libertà di informazione ed i principi di completezza e correttezza dell'informazione, obiettività, equità, lealtà, imparzialità, pluralità dei punti di vista e parità di trattamento, si presenta come più agevolmente conseguibile avendo riguardo al complesso dell'offerta del servizio pubblico televisivo*” piuttosto che ai singoli programmi;

CONSIDERATO che le citate sentenze traggono origine da due esposti relativi a programmi di approfondimento informativo (segnatamente, “In mezz’ora” e “Che tempo che fa”), riferendosi pertanto solo ad una parte dell’area “informazione” che si compone anche dei notiziari. Al riguardo, si osserva che mentre il programma di approfondimento è un programma a rilevante presentazione giornalistica caratterizzato da una collocazione periodica (giornaliera, settimanale o plurisettimanale) dall’approfondimento di notizie e temi specifici legati all’attualità politico-istituzionale con la presenza di uno o più soggetti politici e/o istituzionali in studio o in collegamento in diretta o con interviste/dichiarazioni anche registrate contenute nei servizi, il notiziario/telegiornale è un programma quotidiano di informazione, di norma con più edizioni giornaliere, caratterizzato dall’esposizione delle principali notizie relative all’attualità, anche con l’intervento (attraverso interviste in diretta o registrate o contenute nei servizi giornalistici) di soggetti politici e/o istituzionali;

CONSIDERATO che secondo le citate pronunce del Consiglio di Stato deve farsi riferimento “*al complesso dell'offerta del servizio pubblico televisivo*” piuttosto che ai singoli programmi al fine di valutare il rispetto del pluralismo nella rappresentazione delle diverse opinioni politiche;

RILEVATO che il rilievo svolto dal Collegio in ordine al criterio quantitativo, nel senso dell’inadeguatezza dell’esclusivo ricorso allo stesso per apprezzare l’effettivo grado di pluralismo nei programmi di approfondimento informativo non possa non investire anche i notiziari la cui funzione è quella di informare quasi in tempo reale i cittadini sui principali fatti di attualità e di cronaca. Nei notiziari, che sono strettamente connessi all’attualità della cronaca, la valutazione in ordine all’equilibrio delle presenze dovrebbe dunque fondarsi anche su parametri qualitativi;

RITENUTO pertanto, di dover estendere anche ai notiziari le considerazioni rese in ordine alla valutazione qualitativa assumendo che una verifica fondata non esclusivamente sul dato quantitativo meglio consente di apprezzare il grado di pluralismo anche rispetto ai notiziari;

RITENUTO, al fine di offrire una lettura del dato quantitativo più aderente all’attualità della cronaca, di dover effettuare la verifica alla luce dell’agenda politica

## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

del periodo oggetto di analisi e del dettaglio degli argomenti trattati nei notiziari tenuto conto, da una parte, delle effettive iniziative di rilevanza politico-istituzionale assunte dal soggetto politico esponente e, dall'altra, dell'autonomia editoriale e della libertà di informare delle emittenti, costituzionalmente garantita, che *"include anche quella di stabilire a quali informazioni politico-sociali l'opinione pubblica sia maggiormente interessata in un determinato momento"*;

RITENUTO quindi, di valutare l'esposto del soggetto politico Fratelli d'Italia coerentemente a quanto argomentato dal Consiglio di Stato nelle citate sentenze;

CONSIDERATO che le doglianze del soggetto esponente si riferiscono ai telegiornali e ai programmi trasmessi nei primi otto mesi del 2014, nei quali si sarebbe assistito ad una situazione di sotto rappresentazione di Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale in violazione del principio della parità di trattamento;

CONSIDERATO che il soggetto esponente è presente con un proprio gruppo parlamentare alla Camera con una rappresentanza di 8 deputati;

CONSIDERATO che dall'esposto dei segnalanti non risulta alcuno specifico riferimento a violazioni, rilevanti ai sensi dell'art. 7, comma 2, *lett. c)*, del Testo unico, basate su criteri di tipo qualitativo in base alle indicazioni da ultimo desumibili dalle recenti pronunce del Consiglio di Stato;

CONSIDERATO, inoltre, che dall'esposto dei segnalanti non risulta alcuno specifico riferimento a posizioni ed iniziative politiche assunte dal soggetto politico esponente nel citato periodo alle quali i telegiornali e i programmi della testata TgLa7 non avrebbero dedicato adeguati spazi informativi;

CONSIDERATO che il periodo 1 gennaio-17 marzo 2014, cui pure si riferisce l'esposto, ha già costituito oggetto di esame da parte dell'Autorità secondo le modalità e i criteri definiti nei provvedimenti citati relativi al periodo non elettorale. Inoltre, il periodo coincidente con la campagna per le elezioni europee ed amministrative (18 marzo-31 maggio 2014), ha costituito oggetto di accertamento da parte dell'Autorità nel corso della campagna elettorale;

RITENUTO di procedere alla valutazione dei telegiornali in onda nei trimestri successivi, relativi ai periodi giugno-agosto 2014, settembre-novembre 2014 e dicembre 2014-febbraio 2015, al fine di verificare l'effettivo rispetto dei principi del pluralismo politico-istituzionale da parte della testata TgLa7 oggetto di monitoraggio;

RITENUTO altresì di procedere alla valutazione dei tempi fruiti dal soggetto esponente nei programmi di approfondimento informativo di La7 nei periodi sopra considerati al fine di verificare l'effettivo rispetto dei principi del pluralismo anche alla luce dei criteri declinati nelle recenti sentenze del Consiglio di Stato;

## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

ESAMINATI i dati di monitoraggio forniti dalla società Geca Italia S.r.l. relativi ai telegiornali andati in onda nel trimestre giugno-agosto 2014 dai quali risulta che Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale ha fruito dei seguenti tempi di parola:

- **TgLa7**

1,06% del totale del tempo di parola fruito dai soli soggetti politici e 0,53% del totale del tempo di parola fruito dai soggetti politici ed istituzionali;

ESAMINATI i dati di monitoraggio forniti dalla società Geca Italia S.r.l. relativi ai telegiornali andati in onda nel trimestre settembre-novembre 2014 dai quali risulta che Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale ha fruito dei seguenti tempi di parola:

- **TgLa7**

0,32% del totale del tempo di parola fruito dai soli soggetti politici e 0,22% del totale del tempo di parola fruito dai soggetti politici ed istituzionali;

ESAMINATI i dati di monitoraggio forniti dalla società Geca Italia S.r.l. relativi ai telegiornali andati in onda nel trimestre dicembre 2014- febbraio 2015 dai quali risulta che Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale ha fruito dei seguenti tempi di parola:

- **TgLa7**

0,55% del totale del tempo di parola fruito dai soli soggetti politici e 0,37% del totale del tempo di parola dei soggetti politici ed istituzionali;

RILEVATO che nel periodo giugno-agosto 2014, considerando l'offerta complessiva dei programmi di La7 secondo l'orientamento espresso dal Consiglio di Stato nelle pronunce citate, Fratelli d'Italia ha fruito di 4 ore 47 minuti 23 secondi pari al 2,75% del tempo dei soggetti politici e al 2,47% del tempo di parola dei soggetti politici ed istituzionali;

RILEVATO che nel periodo settembre 2014- febbraio 2015, considerando l'offerta complessiva dei programmi di La7 secondo l'orientamento espresso dal Consiglio di Stato nelle pronunce citate, Fratelli d'Italia ha fruito di 11 ore 10 minuti 57 secondi pari al 2,49% del tempo dei soggetti politici e al 2,24% del tempo di parola fruito dai soggetti politici ed istituzionali; in particolare, sono stati registrati interventi di diversi esponenti del partito tra cui l'on. Giorgia Meloni (5 ore 5 minuti 19 secondi), l'on. Ignazio La Russa (2 ore 19 minuti 22 secondi), e Giovanni Alemanno (1 ora 23 minuti 19 secondi);

RILEVATO, inoltre, che nel periodo preso in considerazione, i telegiornali di La7 hanno dedicato tempi di notizia e di parola al soggetto esponente in relazione a diversi argomenti tra i quali si segnalano:

### **Giugno**

- Caso Marò; elezioni amministrative; scandalo Mose;

# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

## **Luglio**

- Fratelli d'Italia lancia petizione per le primarie di coalizione per la scelta del candidato premier; dibattito sul futuro del centrodestra; dibattito sulla riforma del Senato; il voto per la richiesta di arresto per Galan, implicato nello scandalo Mose.

## **Settembre**

- Il dibattito sui diritti delle coppie omosessuali;

## **Ottobre**

- Polemiche in Parlamento dopo la partita Juve-Roma; dibattito sul referendum antieuro lanciato da Grillo; nozze gay, politica divisa sull'iniziativa del sindaco Marino; le posizioni di Berlusconi sul futuro del centrodestra; le reazioni politiche all'appuntamento della Leopolda; caso Mogherini;

## **Novembre**

- Dibattito sul leader del centrodestra; rabbia delle periferie romane contro il sindaco Marino, chieste le dimissioni; Emendamento del Governo sull'articolo 18, FdI contraria; la candidatura di Roma alle Olimpiadi 2024;

## **Dicembre**

- Mafia Capitale, indagato anche Alemanno; la posizione di Salvini sulla Meloni; Giorgia Meloni si candida a sindaco di Roma;

## **Gennaio**

- Reazioni politiche alle dimissioni del Presidente della Repubblica Napolitano; la bocciatura del referendum sulla Legge Fornero da parte della Corte Costituzionale; terrorismo, polemica sulle dichiarazioni di Gentiloni; reazioni alla vittoria di Tsipras in Grecia; dibattito sul nuovo Presidente della Repubblica, FdI punta su Feltri e si oppone a Mattarella;

## **Febbraio**

- Il dibattito sulla possibile rottura del Patto del Nazareno; riforma costituzionale: scontro fra Governo e opposizioni; la crisi libica; reazioni dei partiti alle devastazioni dei tifosi del Feyenoord a Roma; FdI chiede le dimissioni di Alfano; dibattito sul provvedimento per la responsabilità civile dei magistrati; le alleanze in vista delle elezioni regionali; il caso della rapina di Vicenza; caso Raiway; FdI in piazza con la Lega a Roma per la manifestazione contro il Governo Renzi.

RITENUTO dall'esame dei dati di monitoraggio relativi ai telegiornali diffusi dalla testata TgLa7 nei trimestri giugno-agosto 2014, settembre-novembre 2014 e dicembre 2014-febbraio 2015, tenuto conto attualità della cronaca e della libertà editoriale delle emittenti, che è stata assicurata la completezza e l'imparzialità dell'informazione. In particolare, l'andamento dei tempi fruiti dal soggetto esponente



*Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

nel periodo considerato, in relazione alle iniziative intraprese e alla rappresentanza parlamentare vantata, consente di apprezzare l'attenzione rivolta dalla citata testata al partito Fratelli d'Italia;

RITENUTO dall'esame dei dati riferiti al complesso dei programmi di approfondimento informativo diffusi da La7 nel periodo considerato che la società ha adottato iniziative volte ad assicurare la presenza dei principali esponenti del partito segnalante in relazione alla trattazione di questioni di attualità;

RITENUTO, pertanto, che i dati relativi al complesso dell'offerta dei telegiornali e dei programmi, secondo l'orientamento espresso dal Consiglio di Stato nelle pronunce citate, realizzano *“una sostanziale pari rappresentazione tra tutte le forze politiche di simile peso elettorale, salve le naturali oscillazioni dovute alle esigenze informative e alle sensibilità editoriali di ogni redazione”*, con particolare riferimento alle posizioni ed iniziative politiche poste in essere dal soggetto segnalante;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Nicita, relatore ai sensi dell'art. 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

**DELIBERA**

l'archiviazione dell'esposto per le motivazioni di cui in premessa.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.


La presente delibera è notificata alla società La7 S.r.l. e al soggetto politico Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale in persona degli esponenti.

La delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 25 marzo 2015

IL COMMISSARIO RELATORE


Antonio Nicita



Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Francesco Sciafani



f.f. IL PRESIDENTE

Antonio Preto

